

DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 82, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, di attuazione del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ed applicabile anche al rito del lavoro, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, è tenuto ad eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Consiglio Stato, sez. V, 20 agosto 2008, n. 3999

Tutte le notificazioni al procuratore costituito, che eserciti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato senza eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, vanno eseguite presso la cancelleria di questo stesso giudice, ove si intende eletto il domicilio ai sensi dell'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, norma che va interpretata nel senso che anche la sentenza conclusiva del processo può essere notificata presso la cancelleria di detto giudice.

Cassazione civile, sez. I, 03 agosto 2007, n. 17055

È manifestamente infondata la q.l.c. del combinato disposto dell'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e dell'art. 330 c.p.c., censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui prevede che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori dalla circoscrizione di quel tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa. Infatti, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito rappresenta una scelta ragionevole, perché funzionale a un più immediato e agevole espletamento delle formalità di notificazione, e la mancata elezione non impedisce il diritto di difesa, perché l'avvocato ben può, con l'ordinaria diligenza, informarsi presso la cancelleria e ritirare l'atto, considerato, tra l'altro, che tale forma di notifica consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al difensore dalle norme impugnate ed è quindi a lui imputabile, sicché la parte ha sempre il diritto di chiedere al proprio difensore il risarcimento integrale dei danni patiti, in ragione del suo agire non diligente, per non essere venuto a conoscenza del processo di appello e per non avere conseguentemente apprestato una difesa.

Corte costituzionale, 19 gennaio 2007, n. 5

POTERI

In base all'art. 9, comma 3, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 l'esercizio del potere di modificazione dell'elezione di domicilio da parte del procuratore poteva avvenire anche attraverso la rappresentanza, conferita per iscritto in un atto di causa o con separata dichiarazione ad un altro "procuratore", esercitante presso uno dei tribunali compresi nella circoscrizione della corte d'appello. Detta norma, a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 del detto r.d.l., che sanciva la limitazione territoriale al ministero del procuratore, va ora riferita all'avvocato, con la conseguenza che, per il necessario coordinamento con l'art. 4 del r.d.l. che regola l'ambito del ministero dell'avvocato, la rappresentanza può ora avvenire anche in persona di avvocato non iscritto presso uno dei tribunali della circoscrizione della Corte d'appello.

Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18179

p.s. Resta però la necessità di elezioni di domicilio presso un procuratore del circondario, in quanto altrimenti il domicilio è eletto presso la cancelleria.

p.s. 2 Non di meno, in forza della L. 80/05 le comunicazioni vanno fatte per fax allo studio del patrono